



1271/2020
N. 1354/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO**

composta da

dr.ssa Maria Rosaria **MARASCO** - Presidente
dr. Fabrizio **RIGA** - Consigliere estensore
dr.ssa Maria Vittoria **VALENTE** - Consigliere

a seguito di trattazione ex art. 83, comma 7 lett. h), del decreto legge n. 18/20, convertito in legge n. 27/2020, in sostituzione dell'udienza del 09.06.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

elett.te domicil. in Roma,
rappr. e dif. dagli Avv.ti
giusta procura in atti

APPELLANTE

E

elett.te domicil. in Roma,
rappr. e dif. dagli Avv.ti Maddalena Boffoli
giusta procura in atti

APPELLATA

Oggetto: appello contro la sentenza del 20.10.2015 del Tribunale di Roma.

Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20.04.2016 [redacted] proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 20.10.2015, depositata in pari data e non notificata, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente, dipendente [redacted] con mansioni di conducente, aveva condannato la società al pagamento della differenza tra gli importi percepiti dal 10.05.2010 al 04.07.2010 ed il trattamento economico che il ricorrente avrebbe ricevuto qualora fosse stato tempestivamente riammesso in servizio, respingendo ogni altra domanda avanzata.

L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto corrette le modalità di convocazione seguite dalla società, senza considerare che la scelta dei lavoratori da sottoporre a visita non era affatto casuale, che in base all'accordo del 18.09.2008 le procedure per l'accertamento degli eventuali stati di tossicodipendenza dovevano essere eseguite nel rispetto della privacy del lavoratore e che nel deposito di [redacted] al quale era stato inviato il fax di convocazione del 12.12.2011, erano comparse scritte sui muri dei bagni che definivano il ricorrente come un drogato, ragion per cui i tre impiegati in servizio presso gli uffici amministrativi del deposito erano perfettamente in grado di comprendere i motivi della convocazione; censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale escluso ogni responsabilità della società sia relativamente alla comparsa di scritte ingiuriose nei confronti del [redacted], sia relativamente al diffondersi di dicerie sul suo conto, senza considerare che la società avrebbe dovuto provvedere tempestivamente alla cancellazione delle scritte e si sarebbe dovuta adoperare per tacitare le dicerie diffuse sul luogo di lavoro.

Si costituiva in giudizio [redacted] la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto dell'appello.

All'esito dello scambio di note scritte disposto dal Collegio ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e dev'essere respinto.

[redacted] dipendente [redacted] assunto in data 20.04.2001 con contratto di formazione e lavoro, convertito, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, con mansioni di conducente, ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Roma depositato in data 26.03.2014, esponendo che la mattina del 16.03.2010 il ricorrente, giunto all'uscita del deposito di [redacted] era stato fermato dal personale addetto alla sorveglianza ed invitato a scendere dal mezzo ed a recarsi presso la sede centrale dell'azienda per essere sottoposto ai test tossicologici; che ivi giunto, il ricorrente si

era rifiutato di sottoporsi ai test, contestando le modalità con le quali era stata attivata la procedura di controllo, non avendo egli ricevuto alcuna preventiva comunicazione e non essendo stata in alcun modo tutelata la sua privacy; che a causa del mancato accertamento, il ricorrente era stato sospeso dal servizio; che pur essendo stato dichiarato idoneo a riprendere servizio dal medico fiduciario dell'azienda il 17.05.2010, il ricorrente era stato riammesso al lavoro soltanto il 05.07.2010; che lo stato di salute del ricorrente era poi stato costantemente monitorato con controlli periodici terminati soltanto nel dicembre 2011; che anche la convocazione per la visita di controllo del 19.12.2011, effettuata a mezzo fax, aveva comportato una nuova violazione del diritto alla privacy del lavoratore; che, contestualmente, in azienda si erano diffuse voci sul fatto che il ricorrente fosse dedito al consumo di sostanze stupefacenti, tanto è vero che il 18.03.2010 egli aveva trovato scritte di tale tenore nei bagni del deposito e successivamente aveva appreso che scritte analoghe erano comparse anche nei bagni di vari capolinea di autobus; che nonostante le sue rimostranze, le scritte erano state rimosse soltanto nel febbraio 2011; che a causa della perdita di credibilità subita il ricorrente era stato costretto a dimettersi dalla carica di R.S.U. aziendale e, anche in considerazione della sopravvenuta impossibilità di far fronte alle necessità del nucleo familiare, era stato allontanato per oltre un anno dalla casa coniugale; che per effetto del forte stress psico-fisico il ricorrente aveva contratto una patologia ansioso depressiva; che a causa dell'illecita condotta aziendale il ricorrente aveva perciò subito sia danni di natura patrimoniale, sia danni di natura non patrimoniale, sub specie di danno biologico, morale, esistenziale ed all'immagine; che il ricorrente aveva, pertanto, diritto al risarcimento dei danni subiti; tanto premesso, ha chiesto la condanna della società al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo importo di € 191.293,00, di cui € 100.893,00 per danno biologico, € 50.400,00 per danno morale ed € 40.000,00 per danno esistenziale.

Nel costituirsi in giudizio, sostenuto che in base all'accordo del 18.09.2008 in materia di accertamento dell'assenza di stati di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti la società era obbligata a sottoporre a controllo, con frequenza almeno annuale, tutto il personale con mansioni di conducente e l'accertamento doveva avere i caratteri della non prevedibilità, ragion per cui al lavoratore doveva essere dato non più di un giorno di preavviso; che la scelta dei lavoratori da sottoporre a controllo era del tutto casuale ed era effettuata utilizzando un sistema elettronico denominato che la convocazione avveniva mediante consegna di una lettera nella quale non c'era alcun riferimento al tipo di accertamento da eseguire, informazione che veniva fornita unicamente in ambulatorio; che questa stessa procedura era stata seguita nel caso del ricorrente, al quale in data 16.03.2010 era stata consegnata brevi manu la lettera di convocazione; che il ricorrente si era, però, rifiutato senza alcun motivo di sottoporsi ai dovuti accertamenti; che poiché l'accordo del 18.09.2008 equipara il rifiuto ingiustificato ad esito positivo dell'accertamento, a fronte dell'ingiustificato rifiuto il ricorrente era stato sospeso dal servizio ed inviato al per i successivi accertamenti di secondo

livello; che in data 01.04.2010 il direttore del aveva comunicato all'azienda di non aver potuto eseguire alcun accertamento, in quanto il ricorrente era privo di capelli di sufficiente lunghezza in regione nucale ed a causa di una recente depilazione non era possibile neppure procedere al prelievo di alcuna peluria; che soltanto in data 16.04.2010 era stato finalmente possibile sottoporre il ricorrente ad accertamenti, all'esito dei quali il pur escludendo lo stato di tossicodipendenza, aveva riscontrato l'uso di cocaina; che preso atto dell'esito degli accertamenti del , in data 17.05.2010 il medico aziendale aveva dichiarato il ricorrente idoneo alla mansione, ma con obbligo di sottoporsi a nuova visita entro novembre 2010; che il ricorrente era poi stato sottoposto a monitoraggio fino a dicembre 2011, così come previsto dall'accordo del 18.09.2008; che nessuna violazione della privacy era stata commessa dall'azienda con l'invio del fax del 15.12.2011, in quanto il fax non conteneva alcun riferimento al motivo della visita; che la società non aveva in alcun modo violato la normativa di cui al D.Lgs n. 196/2003, in quanto non aveva in alcun modo diffuso o reso noto né il tipo di controllo effettuato, né l'esito degli accertamenti eseguiti; che i danni lamentati erano imputabili unicamente al ricorrente, il quale, con la sua condotta aveva ingenerato sia nei colleghi di lavoro, sia nel coniuge il sospetto che facesse uso di sostanze stupefacenti, sospetto poi confermato dall'esito degli esami eseguiti presso il che le scritte offensive erano state prontamente rimosse dalla società.

Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di sette testimoni, ritenuto provato che la convocazione per la visita del 16.03.2010 era stata effettuata oralmente; rilevato che nell'accordo del 18.09.2008 non si prevedeva *“una specifica modalità di convocazione da parte del datore di lavoro”*; ritenuto che *“il fatto che gli autisti fossero tutti casualmente sottoposti a visita tossicologica priva[va] la modalità di convocazione della lesività della privacy, in quanto la scelta non veniva effettuata sulla base di particolari motivazioni, ma era dovuta ad un sistema elettronico in adempimento di un obbligo di legge che riguardava tutti gli autisti”*; ritenuta *“ancor meno lesiva della privacy (...) la lettera trasmessa via fax per la visita del 15 dicembre 2011 in cui, tra l'altro, si parla[va] di una generica visita medica”*; ritenuto che era stato *“il rifiuto immotivato del ricorrente a sottoporsi agli accertamenti tossicologici ad avere ingenerato dubbi sulla collettività dei suoi colleghi”*, ragion per cui nessun risarcimento del danno non patrimoniale gli era dovuto; ritenuto, in particolare, che nulla gli era dovuto a titolo di risarcimento del danno all'immagine *“derivante dalle scritte sui muri dei bagni”*, in quanto le scritte erano *“state poste in essere in quanto il ricorrente si [era] rifiutato di sottoporsi agli accertamenti”*; ritenuto, invece, che la società non aveva agito correttamente *“allorquando, conosciuto in data 19 maggio 2010 l'esito di idoneità da parte del [aveva] reintegrato il dipendente solo a decorrere dal 5 luglio 2010”*; ritenuto, pertanto, che il ricorrente aveva diritto al risarcimento del solo danno patrimoniale subito a causa dei minori compensi ingiustamente percepiti dal 20.05.2010 al 04.07.2010; tanto premesso, ha condannato al pagamento della differenza tra gli importi percepiti dal 10.05.2010 al 04.07.2010 ed il trattamento economico che il

ricorrente avrebbe conseguito qualora fosse stato tempestivamente riammesso in servizio, respingendo ogni altra domanda avanzata.

Con il primo motivo di gravame censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto corrette le modalità di convocazione seguite dalla società, senza considerare che la scelta dei lavoratori da sottoporre a visita non era affatto casuale, che in base all'Accordo del 18.09.2008 le procedure per l'accertamento degli eventuali stati di tossicodipendenza dovevano essere eseguite nel rispetto della privacy del lavoratore e che nel deposito di _____, al quale era stato inviato il fax di convocazione del 12.12.2011, erano comparse scritte sui muri dei bagni che definivano il ricorrente come un drogato, ragion per cui i tre impiegati in servizio presso gli uffici amministrativi del deposito erano perfettamente in grado di comprendere i motivi della convocazione.

Le censure sono infondate.

Il quadro normativo nel quale la fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio si colloca è costituito dall'art. 41 D.Lgs 09.04.2008, n. 81, dall'art. 4 D.lgs 30.06.2003, n. 196 e dall'Allegato A all'Accordo sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope del 18.09.2008.

Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 09.04.2008, n. 81, *“la sorveglianza sanitaria comprende (...) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”*; le visite mediche periodiche, a loro volta, *“sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”*.

L'art. 4 D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (c.d. codice della privacy), nel testo applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, inserisce tra i dati sensibili *“i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute”* della persona e qualifica come *“trattamento”* (soggetto alle prescrizioni poste dalla legge a tutela della privacy) qualunque operazione di *“raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati”*.

A sua volta, l'Allegato A all'Accordo sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope del 18.09.2008 stabilisce che *“le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (...) devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignità della persona sottoposta ad accertamenti e non devono in alcun modo rappresentare*

strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa".

Ciò premesso, quanto alla prima doglianza, la tesi secondo la quale la scelta dei lavoratori da sottoporre a controllo tossicologico non era affatto casuale, bensì mirata, non ha avuto alcun riscontro istruttorio.

Infatti, non solo nessuno dei testimoni escussi ha dichiarato che i test venivano eseguiti soltanto nei confronti dei lavoratori sospettati di assumere sostanze stupefacenti, ma il teste medico aziendale, sul punto ha dichiarato: *"c'è un sistema bi drop computerizzato che ci dice chi dei dipendenti è in servizio all'orario in cui noi siamo disponibili e scegliamo nell'ambito di tale bacino di dipendenti casualmente. L'elenco riguarda tutti gli autisti"*.

Non è affatto vero, perciò, che *"il giudizio di prime cure ha, altresì, registrato l'assenza di prove in ordine al concreto utilizzo del sistema bitrop"* (cfr. pag. 15 dell'atto di appello).

D'altronde, poiché in base all'accordo del 18.09.2008 per tutta la platea dei lavoratori interessati la frequenza minima dei controlli è annuale (cfr. pag. 4) dell'Allegato A), non si vede come i controlli possano essere limitati ai soli casi considerati sospetti.

Quanto alla seconda doglianza, è vero che l'Allegato A all'Accordo sugli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope del 18.09.2008 stabilisce che *"le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (...) devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy"* del lavoratore, ma è anche vero che la genericità della previsione induce a ritenere quanto meno discutibile che l'obbligo si estenda anche alla fase (di valenza del tutto neutrale) di convocazione del lavoratore da sottoporre ai test tossicologici.

D'altronde, l'accordo si limita a prevedere che *"il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l'accertamento"*, senza stabilire alcunché in ordine alle modalità della convocazione.

Quanto alla terza doglianza, nel fax inviato al ricorrente in data 12.12.2011 si comunica ai che egli si sarebbe dovuto presentare *"il giorno 19.12.11, alle ore 9,30, presso la Sala Medica – sita nell'impianto di (...) per essere sottoposto a visita medica"* (cfr. doc. n. 15) fascicolo di primo grado) senza alcuna specificazione del tipo di esame da eseguire e la circostanza che, all'epoca, sui muri dei bagni del deposito fossero già comparse scritte che definivano il ricorrente come un drogato non è imputabile alla società, quanto, piuttosto, al ricorrente, il

quale rifiutando di sottoporsi al test aveva ingenerato sospetti tra i suoi colleghi di lavoro; pertanto, la comparsa delle scritte non comportava alcun obbligo di cautela ulteriore a carico dell'azienda.

Peraltro, non risulta (e non è neppure dedotto) che alcuno dei tre impiegati amministrativi in servizio presso il deposito di visione del fax abbiano mai preso

Ma quand'anche volesse ritenersi che, stante il carattere onnicomprensivo della previsione dell'accordo del 18.09.2008, l'obbligo di rispetto della privacy del lavoratore si estende anche alla fase della sua convocazione (conclusione alla quale può pervenirsi anche alla stregua dell'art. 4 D.Lgs 30.06.2003, n. 196 se si ritiene che la convocazione rientri nella fase della "raccolta" dei dati), la conclusione non cambia, non potendo in alcun modo ritenersi che i danni lamentati dal ricorrente siano riconducibili alla condotta posta in essere dalla società.

Infatti, poiché per legge tutti gli autisti vengono sottoposti periodicamente, in modo casuale ed indiscriminatamente ai test tossicologici, la circostanza che nell'ambiente di lavoro si sia saputo della convocazione del ricorrente non può, di per sé, aver recato al alcun discredito ed alcun danno all'immagine, né può avere indotto la consorte ad allontanare temporaneamente il coniuge dalla casa coniugale, così come non può avere, di per sé, indotto a considerare il ricorrente come un assunto di sostanze stupefacenti.

In realtà, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, è la condotta del ricorrente, che si è ingiustificatamente rifiutato di essere sottoposto ai test tossicologici, ad avere (comprensibilmente) ingenerato sospetti (poi confermati dall'esito dei test di secondo livello: cfr. doc. n. 11) fascicolo di primo grado), dapprima tra i colleghi di lavoro e poi nello stesso coniuge, sulla sua propensione all'uso di sostanze stupefacenti.

Infatti, la teste coniuge del ricorrente e titolare di un bar situato all'interno del deposito ha dichiarato: *"quel giorno alcuni autisti (...) passarono al bar e mi chiesero di mio marito, dissi loro che stava facendo il turno di mattina e loro mi dissero che era stato sospeso dall'azienda, chiesi perché e mi dissero che la mattina stessa era stato fermato in rimessa per fare il test tossicologico e lui si era rifiutato (...) di conseguenza, da quel giorno tutti mi chiedevano perché mio marito non avesse voluto fare il test (...) Io non ho mai perso fiducia in mio marito", ma "ad un certo punto l'ho allontanato da casa perché ne sentivo di tutti i colori e mi insinuavano dubbi".*

A sua volta, il teste collega di lavoro del ricorrente, ha dichiarato: *"ho visto scritte del tipo dippa la cocaina sui bagni di tazione"*

ed altri. Credo che le scritte ci furono perché non si sottopose ai test in quanto essendo sindacalista non condivideva il metodo di convocazione ed i colleghi pensarono che invece il motivo era di voler nascondere qualcosa”.

D'altronde, che la causa dei danni lamentati non siano state le modalità di convocazione, bensì il suo rifiuto di sottoporsi ai test lo ammette lo stesso appellante laddove afferma che *“del rifiuto vi è stata diffusione (...) tanto da snaturarl[o] con i contenuti delle scritte apparse sui muri dei depositi”* (cfr. pag. 14) dell'appello).

Pertanto, stante l'assenza di qualunque nesso eziologico tra i danni lamentati e la condotta della società, quand'anche si volesse, per ipotesi, ritenere illecita la sua condotta nessun risarcimento potrebbe comunque essere accordato al ricorrente.

Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale censura la sentenza per avere il Tribunale escluso ogni responsabilità della società sia relativamente alla comparsa di scritte ingiuriose nei suoi confronti, sia relativamente al diffondersi di dicerie sul suo conto, senza considerare che la società avrebbe dovuto provvedere tempestivamente alla cancellazione delle scritte e si sarebbe dovuta adoperare per tacitare le dicerie diffuse sul luogo di lavoro.

Invero, il teste sul punto, ha dichiarato: *“si trattava di scritte che venivano rimosse dalle ragazze delle pulizie, in alcuni casi ci furono pareti riverniciate, ma le scritte ricomparivano, passarono mesi per la riverniciatura perché era un intervento straordinario che poi fu fatto dall'azienda delle pulizie”.*

Può ritenersi provato, perciò, che le scritte furono cancellate dalle donne addette alle pulizie e che, ove necessario, l'azienda provvide anche alla riverniciatura della parete, nei tempi tecnici richiesti dalla natura straordinaria dell'intervento.

D'altronde, la tesi del secondo la quale *“il ricorrente manifestò in Azienda, ed in svariate occasioni, le proprie rimostranze nei confronti di questi 'graffiti', chiedendone la rimozione”* (cfr. pag. 3) ricorso di primo grado) non ha trovato alcun riscontro istruttorio.

Infatti, nulla hanno riferito, sul punto, i testimoni escussi e nella stessa lettera inviata alla società dal legale del in data 05.01.2011 non solo manca qualunque richiesta in tal senso, ma non si fa neppure alcun riferimento alle scritte comparse sui muri dei bagni dei depositi (cfr. doc. n. 18) fascicolo parte attrice di primo grado).

Quanto, poi, all'accusa di non aver fatto nulla *“per tacitare le dicerie diffuse tra i colleghi”*, pur avendo *“il dovere di tacitare (...) il diffondersi di un verbo dimostratosi contrario alla realtà”* (cfr. pag. 20) dell'atto di appello, non si vede

cosa avrebbe potuto fare . . . per tacitare tali voci: infatti, non solo la società non avrebbe certo potuto rendere noti gli esiti dei test tossicologici di seconda istanza, trattandosi di dati sensibili soggetti a tutela della privacy, ma quei dati, ove diffusi, non avrebbero fatto altro che corroborare tali voci, essendo ivi attestato l'uso, da parte del . . . di cocaina (cfr. doc. n. 11) fascicolo parte . . . li primo grado).

Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

P. Q. M.

La Corte

respinge l'appello;

condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;

dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.

Roma, 09/06/2020

Il consigliere estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Francesca Fortunio

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 24/08/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Francesca Fortunio